

ESTRATTO DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA (R-D. 18-6-1931 - N. 773)

Art. 101 - È vietato adibire il locale di un pubblico esercizio a ufficio di collocamento o di pagamento delle mercedi agli operai.

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL T. U. DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA (R.D.6-5-1940 - N. 635)

Art. 173 - Nell'interesse pubblico, l'autorità competente a fissare gli orari dei pubblici esercizi, ha facoltà di consentire, eccezionalmente, il prolungamento dell'orario anche, ove occorra, durante tutta la notte, tenendo conto delle esigenze e delle consuetudini locali.

Durante il prolungamento dell'orario non è consentito l'esercizio dei giuochi, ancorché sia stata consentita la relativa licenza.

Art. 180 - I pubblici esercenti debbono tenere esposte nel locale dell'esercizio, in luogo visibile al pubblico, la licenza, l'autorizzazione e la tariffa dei prezzi.

Hanno pure l'obbligo di tenere in luogo visibile al pubblico la riproduzione a stampa degli articoli 101 della legge e 173, 181 e 186 del presente regolamento.

Art. 181 - Non è permesso somministrare al minuto bevande alcoliche di qualsiasi specie come prezzo di scommessa, o di giuoco, né farne vendita a prezzo ragguagliato ad ora o frazione di ora.

Art. 186 - Con la chiusura dei pubblici esercizi all'ora stabilita deve cessare ogni servizio o somministrazione agli avventori ed effettuarsi lo sgombero del locale.

Art. 187 - Salvo quanto dispongono gli artt. 689 e 691 del Codice penale, gli esercenti non possono, senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo.

Art. 188 - I minori degli anni diciotto non possono essere adibiti alla somministrazione ai minuto di bevande alcoliche negli esercizi pubblici, anche se trattisi di esercizi nei quali la vendita al minuto o il consumo delle bevande alcoliche non costituisca prestazione unica, od essenziale dell'esercizio.

Tale divieto può essere esteso dal Prefetto per ragioni di moralità e di ordine pubblico alle donne di qualsiasi età. Il divieto di cui al primo comma non si applica alla moglie e ai parenti ed affini non oltre il terzo grado dell'esercente, con lui conviventi ed a suo carico.

Art. 194 - Nei pubblici esercizi non sono permessi i giuochi, ove non ne sia stata rilasciata espressa autorizzazione.

Art. 195 - La tabella dei giuochi proibiti, prescritta dall'art. 110 della Legge, deve essere esposta in luogo visibile nell'esercizio.

Salvo quanto dispone il citato art. 110 circa la competenza del Questore, quando si tratta di giuochi in uso in tutto lo Stato, il Ministero dell'Interno ne stabilisce l'elenco.

Nelle sale di biliardo dev'essere tenuta costantemente a disposizione dei giocatori la relativa tariffa.

ESTRATTO DAL CODICE PENALE

Art. 689 - Somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente. L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche a un minore degli anni 16, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno. Se del fatto deriva l'ubriachezza, la pena è aumentata.

La condanna importa la sospensione dell'esercizio.

Art. 691 - Somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza - Chiunque somministra bevande alcoliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno.

Qualora il colpevole sia esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di bevande, la condanna importa la sospensione dell'esercizio.